



Titolo

Violazioni in materia gestionale e economica - dirigente di società – fallimento – archiviazione di un procedimento – relazione ex art. 33 L.F. del curatore fallimentare – sopravvenienza – ammissibilità della riapertura delle indagini

Descrizione

Non è inammissibile un'azione disciplinare avviata dalla Procura federale pur dopo l'archiviazione di un procedimento già pendente inerenti gli accertamenti connessi con il fallimento di una società allorché, una volta depositata nell'ambito della procedura fallimentare la relazione ex art. 33 L.F. del curatore fallimentare, questa è stata acquisita agli atti anche del procedimento di indagine a fini sportivi, consentendo agli organi a ciò preposti una compiuta ricostruzione del contesto complessivo di riferimento, nonché delle condotte dei diversi soggetti interessati da cui è stato possibile avere contezza delle condotte dei diversi amministratori coinvolti, inquadrare in una dimensione sistematicamente organica e funzionalmente collegata all'evoluzione della vicenda, per valorizzarne i rispettivi apporti rispetto all'esito fallimentare. Quindi legittimamente la Procura federale, tenuto conto delle recenti acquisizioni documentali pervenute dal Tribunale, dispone la riapertura delle indagini, emergendo condotte di possibile rilievo disciplinare richiedenti un approfondimento istruttorio e requirente.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 32/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Caputi

Riferimenti normativi

art. 125, comma 5, CGS; art. 1-bis, comma 1, CGS previgente, ora art. 4, comma 1 CGS; art. 21, commi 2 e 3, NOIF

Provvedimenti

SEZ UNITE - DECISIONE N. 0032/CFA del 16 dicembre 2019 – (CRISTALLINI PAOLO/DALLA VECCHIA SIMONE/DALLA VECCHIA STELVIO/PASTORELLI ALFREDO/PROCURA FEDERALE) nn. 60-63-64-65/2019 – 2020 Registro Reclami